

DEMANSIONAMENTO PERDITA DI CHANCE RISARCIMENTO DEL DANNO

GIOVANNI MAGLIARO

Con la sentenza n. 29012 del 17 dicembre 2020 la Cassazione si è pronunciata in materia di demansionamento e risarcimento del danno da perdita di chance. La causa nasce dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli che rigettava l'appello di un dirigente del Banco di Napoli con il quale l'interessato sosteneva l'illegittimità del trasferimento disposto ad altra filiale della Banca di Giugliano. Il dirigente aveva chiesto la condanna del Banco alla immediata reintegra nel ruolo di direttore della precedente filiale di Giugliano e la condanna della società al risarcimento dei danni da lucro cessante diretti e indiretti, dei danni morali e di una penale per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento. La Corte d'Appello respingeva anche l'appello incidentale della Banca rilevando che doveva ritenersi integrato il demansionamento già riconosciuto dal primo giudice con le conseguenze in tema di riconoscimento dell'indennità di direzione quale danno patrimoniale cagionato dall'illegittima condotta del Banco. Il ricorso per Cassazione presentato dall'interessato si basava su diversi motivi tra cui, in particolare, quello relativo alla erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto i danni patrimoniali e non patrimoniali qualificati come danni alla professionalità e perdita di chance. Assumeva che i criteri di calcolo offerti al giudice di merito integravano una valida base per una valutazione equitativa e che anche il premio di produttività era stato immotivatamente e in modo discriminatorio escluso. La Cassazione non giudicava fondato il ricorso condannando il proponente al pagamento delle spese di giudizio oltre accessori come per legge.



n. 143

18 gennaio 2021

S secondo la Cassazione deve escludersi che ogni modificazione delle mansioni in senso riduttivo comporti una automatica perdita di chance ovvero di ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno. Infatti grava sul lavoratore l'onere di fornire la prova, anche attraverso presunzioni, dell'ulteriore danno risarcibile, mentre resta al giudice del merito (le cui valutazioni se sorrette da congrua motivazione sono incensurabili in sede di legittimità) il compito di verificare di volta in volta se, in concreto, il suddetto danno sussista, individuandone la specie e determinandone l'ammontare, eventualmente con liquidazione in via equitativa.

La perdita di una chance configura un danno attuale e sempre risarcibile sempre che ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni. Alla mancanza di una tale prova non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell'articolo 1226 codice civile, atteso che l'applicazione di tale norma richiede che risulti provata o comunque incontestata l'esistenza di un danno risarcibile ed è diretta a fare fronte all'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno.

La Corte d'Appello di Napoli ha correttamente motivato in conformità a tali principi laddove ha evidenziato che tale danno presupporrebbe un automatismo della carriera e quindi di raggiungimento del massimo livello. Questa circostanza non sussisteva nella specie, considerata l'assoluta discrezionalità degli avanzamenti di carriera nel settore oggetto di giudizio. Quindi rispetto a tale affermazione la censura pecca di genericità.

In merito al premio di produttività di cui si tratta in uno dei motivi del ricorso la Cassazione rileva che non si precisa dove e come lo stesso sia stato specificamente richiesto e, per l'ipotesi di ritenuta mancata valutazione dei presupposti per il suo riconoscimento da parte del primo giudice, in quali termini sia stata reiterata la richiesta in sede di appello.